

Il tiro servizio e l'Assicurazione militare

Autor(en): **Schatz, B.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **40 (1968)**

Heft 4

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245999>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il tiro fuori servizio e l'Assicurazione militare

(Dott. in diritto B. SCHATZ, Vicedirettore dell'Assicurazione militare)

(Traduzione di E. Gasparini)

All'infuori del servizio, l'Assicurazione militare (AM) non copre ogni tiro, anche se effettuato con armi d'ordinanza e con munizione a prezzo ridotto. Per questo motivo riteniamo doveroso informare i circoli interessati sul campo d'applicazione di questa assicurazione, considerevolmente esteso dalla legge federale del 19 dicembre 1963 che modifica quella sull'assicurazione militare (LAM), dalla nuova ordinanza d'esecuzione del 20 marzo 1964 (OAM), nonché dalla risoluzione del Dipartimento militare federale (DMF) del 25 marzo 1964 concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio. Non bisogna infatti dimenticare che gli esercizi di tiro fuori servizio assicurati militarmente si svolgono non soltanto nell'ambito del tiro nel senso stretto del termine, ma anche in quello dell'istruzione tecnica premilitare (corsi per giovani tiratori, ecc.; art. 1, cpv. 1, cifra 2, LAM) e delle altre attività militari volontarie fuori servizio (art. 1, cpv. 1, cifra 6, LAM). E' dunque necessario distinguere questi differenti campi ed esaminarli separatamente.

I

I tiri fuori servizio nel senso stretto del termine

Giusta l'art. 1, cpv. 1, cifra 5. LAM, è assicurato chiunque partecipa come tiratore o funzionario agli esercizi di tiro fuori servizio, in quanto coperti dall'assicurazione militare in forza di una decisione

del Consiglio federale. La relativa decisione del Consiglio federale figura all'art. 4 OAM e dispone che sia assicurato:

A) *chiunque, essendo obbligato al servizio militare o complementare partecipa agli esercizi federali obbligatori o facoltativi, come anche agli esercizi previsti dalle società nel loro programma annuale di tiro ed esplicitamente designati esercizi preparatori o liberi, sempre che essi vengano effettuati entro il termine prescritto;»*

1.

Chi è *obbligato al servizio militare o complementare* non lo è soltanto dal momento in cui è stato incorporato in un'unità o in uno stato maggiore dell'esercito oppure anche semplicemente attribuito a una determinata arma, ma già dal momento in cui una commissione per la visita sanitaria l'ha dichiarato abile al servizio militare o complementare. Non sono tuttavia obbligati al servizio militare o complementare ai sensi dell'art. 4, lettera a, OAM, i direttori e i carcerieri degli stabilimenti penali e delle carceri giudiziarie, gli agenti dei corpi di polizia organizzati (quest'ultimi sotto riserva della loro incorporazione nella gendarmeria dell'esercito), il personale del corpo delle guardie di confine ed i funzionari e gli impiegati indispensabili, in caso di guerra, alle imprese di trasporto d'interesse generale, i quali — conformemente all'art. 13, cpv. 1, cifra 4 e segg. dell'Organizzazione militare — sono esentati dal servizio finchè durano le loro funzioni o il loro impiego.

Gli esercizi di tiro obbligatori del corpo delle guardie di confine e del personale ferroviario armato (art. 160, lettere l-m, nonché art. 166, lettere c-d, della risoluzione del DMF del 14 aprile 1964 concernente il tiro fuori servizio, abbreviata qui di seguito con «Ris.») non sono quindi sottoposti all'AM; per contro, quelli effettuati dal personale ferroviario sono coperti dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Chi è abile al servizio militare o complementare può essere dichiarato «inabile al tiro». Se costui, nonostante la sua affezione, partecipa agli esercizi giusta l'art. 4, lettera a, OAM, è, per principio,

assicurato. Tuttavia, se l'affezione che ha causato la sua inabilità al tiro viene aggravata dalla sua partecipazione a un esercizio, quest'ultima può costituire una colpa grave giustificante una riduzione parziale o anche la soppressione totale delle prestazioni legali giusta l'art. 7 LAM.

Conformemente all'art. 4, lettera a, OAM, anche le *donne* possono essere assicurate militarmente quando fanno parte del servizio complementare; per contro, la loro incorporazione volontaria nella protezione civile non è sufficiente a tale effetto.

I giovani che partecipano agli esercizi di tiro d'una società di tiro sono assicurati secondo l'art. 4, lettera a, OAM, soltanto se obbligati al servizio militare o complementare, ossia se abili al servizio. Durante il periodo precedente essi sono sottoposti all'AM soltanto se svolgono il programma federale sulla base d'una attestazione (cfr. qui appresso l'art. 4, lettera b, OAM). Caso contrario fanno parte della categoria di persone non obbligate al servizio militare o complementare; non coperte dall'AM ma assicurate contro gli infortuni presso l'assicurazione contro gli infortuni delle società svizzere di tiro (SAI).

2.

Gli *esercizi federali obbligatori* sono il tiro del programma obbligatorio A o B a 300 m, gli *esercizi federali facoltativi* il tiro in campagna a 300 m, il programma federale A o B a 50 m per pistola e rivoltella, nonché il tiro in campagna alla pistola a 50 m, tirato con la pistola o con la rivoltella. Dal punto di vista giuridico è irrilevante se gli esercizi a 300 m vengono effettuati con il moschetto 1911 o 1931 oppure con il fucile d'assalto e se per gli esercizi a 50 m viene usata la pistola d'ordinanza 7,65 mm o 9 mm oppure la rivoltella 7,5 mm.

I militari obbligati al tiro che scontano una pena di detenzione militare nel distaccamento dei detenuti dello Zugerberg vi assolvono il loro programma federale obbligatorio. Essi non sono assicurati conformemente all'art. 1, cpv. 1, cifra 5, ma giusta l'art. 1, cpv. 1, cifra 7, LAM, essendo persone che scontano una pena di detenzione in regime militare.

3.

Gli *esercizi preparatori* sono dei tiri di preparazione in vista di determinate gare, come ad esempio il tiro in campagna (cfr. pure gli «altri colpi di prova» giusta gli art. 42 e 164, lettere a-b, Ris.). Gli *esercizi liberi* («*di stand*») sono tiri interni della società fatti per l'allenamento generale dei membri (cfr. ad esempio gli art. 36 e 164, lettera d, Ris.). Infatti, gli esercizi preparatori e quelli liberi comprendono tutti gli *esercizi* di tiro delle società riconosciute, in contrapposizione a tutti gli altri tiri aventi un carattere di festa.

Come esercizi preparatori o esercizi di stand sono considerati pure

- i cosiddetti esercizi liberi e quelli facoltativi ed i tiri di allenamento (art. 163, lettera a, Ris.),
- i tiri di disciplina organizzati conformemente ai regolamenti delle associazioni cantonali o delle autorità militari (art. 163, lettera h, Ris.), se possono essere considerati come esercizi preparatori in vista degli esercizi obbligatori, vale a dire quando non vengono conferiti nè distinzioni nè premi;

per contro, non sono considerati come tali

- i tiri di prova interni che precedono le feste di tiro (art. 163, lettera b, Ris.), che servono principalmente a provare l'idoneità dei funzionari, lo stato delle installazioni e il funzionamento della piazza di tiro, più che le doti del tiratore stesso,
- i tiri finali, di chiusura e gli esercizi d'emulazione (art. 163, lettera a, Ris.), i tiri di campionato di società, i concorsi di comitato, ecc.,
- i tiri di gara individuali a 300 m e a 50 m, organizzati conformemente al regolamento della Società svizzera dei carabinieri (art. 163, lettera e, Ris.),
- i campionati di gruppo della Società svizzera dei carabinieri e della Federazione svizzera dei tiratori di rivoltella e pistola, organizzati conformemente ai regolamenti di queste associazioni (art. 163, lettera f, Ris.),

- il concorso federale alla pistola della Federazione svizzera dei tiratori di rivoltella e pistola, organizzato conformemente al regolamento della federazione (art. 163, lettera g, Ris.),
- i tiri di disciplina organizzati conformemente ai regolamenti delle associazioni cantonali o delle autorità militari (art. 163, lettera h, Ris.), quando non possono essere considerati come esercizi preparatori in vista degli esercizi obbligatori, vale a dire quando vengono conferiti delle distinzioni o anche solo dei premi,
- i tiri speciali (art. 166 Ris.).

Gli esercizi liberi di singoli tiratori che si recano allo stand, per esempio dopo il lavoro, per allenarsi all'infuori del programma della società, non sono esercizi preparatori o liberi nel senso dell'art. 4, lettera a, OAM.

Gli esercizi preparatori e quelli liberi sono assicurati anche se eseguiti con una carabina o una pistola di competizione (invece che con le armi d'ordinanza).

Gli invitati agli esercizi preparatori e agli esercizi di stand nel senso dell'art. 4, lettera a, OAM, sono sottoposti all'AM, come tutti i membri della società, a condizione che siano obbligati al servizio militare o complementare.

4.

Gli esercizi preparatori e quelli liberi sono sottoposti all'AM solo se previsti nel *programma annuale della società* e — giusta il tenore dell'art. 4, lettera a, OAM — esplicitamente designati come tali. E' sufficiente che *dalla loro designazione risulti che si tratta di simili esercizi.*¹⁾

5.

Normalmente, gli esercizi assicurati sono effettuati presso una *società di tiro* riconosciuta (cfr. art. 6 e segg. dell'ordinanza del 29 novembre 1935 sul tiro a segno fuori del servizio militare). Dal punto di vista giuridico, è irrilevante se trattasi d'una sezione d'associazione oppure d'una società indipendente.

¹⁾ «Preparatori o liberi».

Se, eccezionalmente, gli esercizi non sono effettuati in seno a una società ma, con l'autorizzazione del DMF, per esempio sotto il patronato del comune, sottostanno lo stesso all'AM.

Astrazione fatta da questo caso, invero assai raro, esiste un'altra eccezione al principio menzionato qui sopra. Giusta l'art. 5, cpv. 1, Ris., i membri delle *sezioni di tiro svizzere all'estero* non sono coperti dall'AM neppure quando compiono i loro tiri su territorio svizzero (le sezioni di Lione, Pays de Gex, Vadux e Milano tirano a Losanna, Ginevra, Buchs SG e Chiasso). Ciò vale tuttavia con due eccezioni:

- a) I militari e i complementari in congedo all'estero e forse membri d'una sezione di tiro svizzera all'estero, che sono autorizzati a eseguire, durante un loro corto soggiorno in patria, gli esercizi del programma federale in una società di tiro del luogo dove soggiornano senza dover chiedere l'autorizzazione speciale dell'Autorità militare del Cantone di domicilio (art. 12, cpv. 4, Ris.), sono coperti dall'AM.
- b) Una gran parte dei membri della *Società di tiro svizzera di Luino* (Italia) sono obbligati al servizio militare o complementare; essi non beneficiano di un congedo per l'estero, ma trasferiti a Luino dalle amministrazioni federali (FFS, PTT, ecc.) unicamente per ragioni di servizio, sono dispensati dai loro obblighi militari. Essi devono annunciarsi al caposezione militare del comune svizzero di Monteggio, il più vicino al loro luogo di domicilio, e compiere i loro tiri obbligatori, se del caso, come membri della società «Tiratori della Tresa» di Monteggio. Di conseguenza, sono sottoposti all'AM e sono assicurati conformemente all'art. 4, lettera a, OAM — come tutti gli altri membri obbligati al servizio militare o complementare, ma non ai tiri obbligatori, della società di tiro di Luino che si sono annunciati al caposezione militare di Monteggio —, anche quando partecipano agli altri esercizi di questa società.

6.

Gli esercizi federali obbligatori e facoltativi possono essere tirati soltanto presso società *riconosciute*. Gli esercizi preparatori o quelli liberi («di stand») che possono essere compiuti in società di tiro non

riconosciute non sono assicurati, e ciò anche se espressamente designati come tali nel programma annuale della società di tiro. *Non sono così assicurati* dall'AM, ad esempio:

- gli esercizi di tiro dell'Associazione svizzera dei matcheurs, sebbene siano organizzati secondo le direttive del capo della istruzione (art. 160, lettera i, Ris.),
- gli allenamenti al tiro di match (art. 164, lettera a, Ris.),
- le gare e i rispettivi esercizi preparatori, organizzati nell'ambito di campionati universitari (art. 164, lettera b, Ris.),
- i tiri delle «abbayes» e delle corporazioni di tiro (art. 166, lettera a, Ris.),
- gli esercizi dei corpi di polizia cantonali e comunali, del personale degli stabilimenti di detenzione, della polizia forestale e dei guardiacaccia, come pure gli esercizi liberi del corpo delle guardie di confine e del personale ferroviario armato, sebbene effettuati secondo le direttive emanate rispettivamente dal capo dell'istruzione, dalla Direzione generale delle dogane e dal direttore militare delle ferrovie (art. 166, lettere b-d, Ris.).

Sono assicurati dall'AM:

- le gare dell'esercito dei tiri federali (art. 160, lettera g, Ris.),
- le gare militari ai tiri cantonali (art. 160, lettera h, Ris.),
- le discipline di tiro delle manifestazioni fuori servizio delle unità d'armata e in occasione di gare delle associazioni militari nazionali (art. 160, lettera k, Ris.),
- i tiri fuori servizio d'allenamento ed eliminatori degli stati maggiori e delle unità dell'esercito, come anche gli esercizi di tiro delle guardie locali (art. 164, lettera c, Ris.),
- gli esercizi strettamente interni delle associazioni e società militari (art. 164, lettera d, Ris.),

quando i partecipanti portano l'uniforme con l'autorizzazione dello Stato maggiore dell'aggruppamento della istruzione (art. 1, cpv. 1, cifra 6, LAM; per quanto concerne l'attività militare volontaria fuori servizio, si veda quanto esposto sotto capitolo III. qui appresso).

7.

I militari e i complementari che partecipano ad esercizi federali obbligatori o facoltativi oppure ad esercizi preparatori o liberi («di stand») designati espressamente come tali nel programma annuale della società di tiro sono assicurati soltanto se tali esercizi sono effettuati *per tempo*, vale a dire di regola entro il 31 agosto dell'anno in corso, sotto riserva d'una proroga del termine, accordata dal DMF, quando speciali circostanze lo esigono (art. 16, Ris.).

8.

La *durata dell'assicurazione* si estende per ogni tiratore — astrazione fatta dal tragitto d'andata e ritorno effettuato entro un termine conveniente (cfr. capitolo IV. qui appresso) — a tutta la sua partecipazione all'esercizio, normalmente dal suo arrivo sulla piazza di tiro fino alla sua partenza da quest'ultima, ma soltanto a questa partecipazione. Se l'assicurato interpone un'altra attività fra il suo arrivo sulla piazza di tiro e l'inizio della sua partecipazione all'esercizio oppure fra la fine della sua partecipazione all'esercizio e l'inizio del suo tragitto di ritorno a domicilio, egli non è assicurato durante questo lasso di tempo (cfr. Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni, anno 1957, pag. 167 e segg.).

B) *chiunque, dopo aver preso parte a un corso per giovani tiratori, fa uso del diritto di seguire il programma federale in una società di tiro;*

Trattasi di giovani tiratori che hanno compiuto con successo gli esercizi principali 9 e 10 e che hanno il diritto di eseguire gli esercizi federali a 300 m (programma obbligatorio e tiro in campagna) nell'anno corrente o l'anno seguente, oppure l'uno nell'anno corrente e l'altro nell'anno seguente, in una società di tiro (art. 41 della risoluzione del DMF del 12 novembre 1964 concernente i corsi facoltativi per giovani tiratori, abbreviata qui di seguito con «Ris. GT»). A tale scopo, essi ricevono l'attestato verde (mod. 27.37).

A questi giovani vanno equiparati, per quanto concerne l'AM, quelli entrati nel 17^o anno di età il 1^o gennaio e che, per motivi giustificati, non hanno potuto partecipare a un corso per giovani tiratori,

ma sono in grado di provare che sono buoni tiratori e ottengono dall'ufficiale federale di tiro competente un attestato verde (con sbarra obliqua di color rosso) che li autorizza ad effettuare gli esercizi federali a 300 m nell'anno corrente o l'anno seguente in una società di tiro. Benchè non siano espressamente elencati nell'OAM, questi giovani sono parimenti coperti dall'AM.

Nel caso in cui un giovane che non è ancora entrato nel 17. anno di età il 1. gennaio avesse ottenuto, contrariamente alle prescrizioni ma senza sua colpa grave, l'attestato verde e fosse così stato autorizzato a effettuare gli esercizi federali, dovrebbe essere considerato come assicurato.

Per quanto concerne la durata dell'assicurazione, si vedano le argomentazioni esposte qui sopra sotto lettera *a*.

C) *Chiunque esercita una funzione indispensabile allo svolgimento regolare degli esercizi di tiro assicurati;*

I rischi inerenti ai tiri non minacciano soltanto i tiratori ma anche i funzionari. Per questo motivo l'AM si estende ugualmente a questi ultimi, anche se non sono obbligati al servizio militare o complementare, se esercitano una funzione *indispensabile* allo svolgimento regolare degli esercizi di tiro assicurati. La questione a sapere se questa condizione è adempita in un caso concreto sarà, se necessario, decisa in ultima istanza dal giudice. Fino ad ora sono stati riconosciuti come indispensabili il monitore, l'incaricato della distribuzione della munizione, il segretario-cassiere della società di tiro nonché il capo dell'ufficio contabilità in occasione del tiro di campagna. Quando una donna assume la stessa funzione (come ad esempio per la distribuzione della munizione oppure in qualità di segretaria-cassiera), è assicurata dall'AM come un uomo. Per contro non è qualificato come indispensabile il personale ausiliario, i segretari ed i raccoglitori di bossoli.

Gli esercizi di tiro assicurati sono soltanto quelli elencati sopra sotto lettera *a*.

La durata dell'assicurazione coincide per ogni funzionario indispensabile — astrazione fatta dal tragitto d'andata e ritorno (cfr. capitolo IV. qui appresso) — con la sua attività assicurata in occasione

degli esercizi di tiro menzionati. Essa inizia — se è il caso prima degli esercizi di tiro propriamente detti — con l'arrivo dell'assicurato sulla piazza di tiro e termina — se è il caso anche soltanto dopo la fine dei tiri — con la partenza dalla piazza di tiro dopo l'assolvimento delle funzioni. Si vedano del resto anche i considerandi esposti sotto lettera *a*, cifra 8, qui sopra.

D) *chiunque partecipa a un corso di tiro per ritardatari o per tiratori «rimasti»;*

1.

Corso di tiro per ritardatari

Prima del 1950 questi corsi erano considerati come dei servizi militari; di conseguenza, i partecipanti erano assicurati contro gli infortuni e le malattie. Poichè questo principio non figurava nella legge ma era stato ancorato soltanto nella giurisprudenza, esso fu inserito nell'art. 4, cpv. 2, OAM 1949, e in seguito pure nella nuova OAM. Attualmente, esso ha notevolmente perso d'importanza, visto che tutte le persone che sono sottoposte all'AM sono assicurate contro gli infortuni e le malattie.

I partecipanti a questi corsi sono: il *comandante* (ufficiale istruttore), il *direttore di tiro* (ufficiale o sottufficiale istruttore), 2 o 3 *monitori di tiro* (sottufficiali istruttori), l'*amministratore* (sottufficiale istruttore), i *quadri ausiliari*, vale a dire il *sergente maggiore*, il *furriere*, il *capocucina*, le due *ordinanze d'ufficio*, l'*automobilista* (conduttore di autocarri), le due *ordinanze di cucina* e i *convocati al corso*. Gli ufficiali e i sottufficiali istruttori sono in ogni caso sempre assicurati. I tiratori sperimentati, eccezionalmente chiamati a collaborare all'istruzione, specialmente come monitori, sono pure coperti dall'AM. Come *marcatori* funzionano gli stessi ritardatari, i quali svolgono il lavoro secondo le istruzioni e sotto la vigilanza del capomarcatore della piazza di tiro; costui, come tutti gli altri membri del corpo degli istruttori, è assicurato presso l'AM.

L'*armaiolo* in civile, che il comandante di corso chiede ogni volta all'arsenale più vicino per aggiustare e riparare le armi, non fa parte dei partecipanti al corso nel senso dell'art. 4, lettera *d*, OAM.

La *durata dell'assicurazione* si estende per ogni partecipante dal momento del suo arrivo al corso fino al licenziamento, compresi i momenti liberi, l'uscita serale, ecc.

2.

Corso di tiro per «rimasti»

I partecipanti a questi corsi sono: il *direttore* (ufficiale federale di tiro oppure presidente della commissione cantonale di tiro, eccezionalmente monitori di tiro sperimentati delle società di tiro quali aiuti-istruttori), i *segretari*, i *tiratori «rimasti»* chiamati al corso, nonché i *marcatori* (per questi ultimi, cfr. lettera *f* qui appresso).

Se tiratori «rimasti» sono chiamati come gruppo d'esercizio in un corso per monitori di tiro, sono parimenti assicurati in tale corso (cfr. sotto lettera *e* qui appresso).

L'ufficiale federale di tiro ha il diritto d'ispezionare il corso anche se non lo comanda personalmente.

La durata dell'assicurazione è regolata in modo analogo a quello previsto per i corsi di tiro per ritardatari (cfr. sotto cifra *1* qui sopra)

E) *chiunque partecipa a un corso per monitori di tiro al fucile o alla pistola o a un corso d'istruzione straordinario per il personale del tiro fuori servizio;*

1.

Corso per monitori di tiro al fucile o alla pistola

Sono considerati corsi per monitori di tiro secondo la risoluzione del DMF del 18 dicembre 1962 i corsi per monitori di tiro delle società, per monitori di tiro alla pistola e per direttori dei corsi per giovani tiratori. Per ragioni di sistematica, questi ultimi saranno trattati più tardi (cfr. sotto capitolo II, lettera *b*, qui appresso).

Sono considerati come partecipanti ai corsi per monitori di tiro delle società e alla pistola: i *direttori del corso* (ufficiale federale di tiro oppure presidente della commissione cantonale di tiro), i *conferenzieri*, gli *aiuti istruttori* (membri della commissione cantonale di tiro), il *segretario* (membro della commissione cantonale di tiro), il *segretario* (membro della commissione cantonale di tiro, eccezionalmente un

altro tiratore sperimentato), i *candidati-monitori* di tiro delle società e alla pistola, i *tiratori «rimasti»* mobilitati (gruppo d'esercizio) come pure i *marcatori* (per questi ultimi, cfr. lett. f qui appresso). Il controllore d'armi convocato è assicurato conformemente all'art. 1, cpv. 1, cifra 8, lettera d, LAM.

L'ufficiale federale di tiro e i tiratori «rimasti» mobilitati sono sempre obbligati al servizio. Quanto agli altri partecipanti, sono assicurati non soltanto i marcatori ma anche tutti gli altri, e ciò anche quando non sono obbligati al servizio militare o complementare o quando sono dispensati,, giusta l'art. 13, cpv. 1, cifra 4 e segg., OM, dal prestare servizio.

L'ufficiale federale di tiro ha il diritto di ispezionare il corso anche se non lo comanda personalmente.

La durata dell'assicurazione è regolata in modo analogo a quello previsto per i corsi di tiro ritardatari (cfr. sotto lettera *d*, cifra 1, qui sopra).

Quando i partecipanti al corso possono rientrare a domicilio la sera del primo giorno, sono assicurati sia per questo viaggio sia per quello effettuato il mattino successivo, entro un termine conveniente; durante l'intervallo, essi non sono però coperti dall'AM (cfr. sotto capitolo IV. qui appresso).

2.

Corso d'istruzione straordinario per il personale del tiro fuori servizio

Giusta l'art. 1, cpv 2, della risoluzione del DMF del 18 settembre 1962 concernente i corsi per monitori del tiro, lo Stato Maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione (sezione dell'istruzione fuori servizio) può organizzare altri corsi per i funzionari del tiro fuori servizio, come ad es. corsi d'istruzione alle armi, corsi per segretari, ecc. Simili corsi vennero tenuti nel 1962 e nel 1963 per l'istruzione al fucile d'assalto. I corsi d'istruzione straordinari vengono organizzati secondo le circostanze e il loro scopo non può essere definito anticipatamente. Sono considerati come partecipanti a questi corsi d'istruzione sia i *direttori*, sia i *conferenzieri*, gli *aiuti istruttori*, i *segretari*, i *funzionari che occupano cariche nel tiro fuori servizio e per i quali sono organiz-*

zati tali corsi, come anche i *marcatori* (per questi ultimi, cfr. lettera *f* qui appresso).

Non sono assicurati i tiri della sezione dell'istruzione fuori servizio per provare nuovi bersagli, esercizi e programmi (art. 160, lettera *e*, Ris.), perchè non possono essere considerati come dei corsi e perchè non hanno come scopo l'istruzione di funzionari che occupano cariche nel tiro fuori servizio.

Per quanto riguarda la durata dell'assicurazione, cfr. sotto cifra 1 qui sopra.

F) *chiunque partecipa, come marcatore, agli esercizi di tiro elencati nel presente articolo;*

Determinante è il fatto che l'interessato abbia realmente funzionato come marcatore. Non è necessario che egli, per essere sottoposto all'AM, sia obbligato al servizio militare o complementare.

Benchè nessun marcatore dovrebbe essere ingaggiato se non è ancora entrato nel 18mo anno d'età, sarà assicurato anche se più giovane; tuttavia, se la sua affezione deve essere imputata al fatto che egli non venne sufficientemente informato sui suoi doveri e i suoi obblighi oppure che era troppo giovane, l'AM può esigere dal responsabile, rispettivamente dalla società di tiro, la restituzione delle sue prestazioni. La prescrizione concernente l'età minima non è applicabile per gli *aiuti-marcatori* che lavorano sotto sorveglianza.

Dal punto di vista dell'AM, le *persone incaricate* esclusivamente *d'incollare i bollini* sono considerate marcatori nel senso dell'art. 1, cpv. 1, cifra 5, LAM, e dell'art. 4, lettera *f*, OAM. Se per questo compito vengono ingaggiate delle ragazze, sono assicurate alle stesse condizioni dei loro colleghi di sesso maschile. Gli *stranieri* che funzionano come marcatori possono pure essere assicurati militarmente.

I marcatori non beneficiano dell'assicurazione in occasione di tutti i tiri, ma soltanto durante:

1. gli esercizi federali obbligatori o facoltativi nonchè gli esercizi previsti dalle società nel loro programma annuale di tiro ed esplicitamente designati esercizi preparatori o liberi («di stand») (cfr. sotto lettera *a* qui sopra);

2. i corsi per tiratori «rimasti» (cfr. sotto lettera *d* qui sopra); nei corsi di tiro per ritardatari, come marcatori funzionano i ritardatari stessi;
3. i corsi per monitori di tiro e corsi d'istruzione straordinari per il personale del tiro fuori servizio (cfr. sotto lettera *e* qui sopra).

I capimarcatori e i marcatori di società di tiro che lavorano come tali per la truppa (cifra 407, 1. e 4. capoverso, RA 1966) non sono assicurati dall'AM, ma presso l'Assicurazione contro gli infortuni delle società svizzere di tiro (SAIT).

Per quanto riguarda i marcatori degli esercizi dell'istruzione tecnica premilitare (istruzione premilitare al tiro) e all'attività militare volontaria fuori servizio, si vedano le argomentazioni esposte ai capitoli II. e III. qui appresso.

Per i marcatori la durata dell'assicurazione è regolata in modo analogo a quello previsto per chi esercita una funzione indispensabile allo svolgimento degli esercizi di tiro assicurati (cfr. sotto lettera *c* qui sopra).

G) *il perito federale delle piazze di tiro e i membri della commissione federale e delle commissioni cantonali di tiro, durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali in occasione di tiri o di ispezioni di piazze di tiro».*

1.

Il perito federale delle piazze di tiro

E' nominato dal DMF ed è il consigliere tecnico e l'esperto supremo in materia di costruzione di piazze per il tiro con armi portatili.

2.

I membri della commissione federale di tiro

Sono ufficiali federali di tiro e vengono nominati dal capo dell'istruzione. Nel loro circondario, spetta loro esercitare l'alta vigilanza sulle commissioni cantonali e valutare le piazze di tiro.

3.

I membri delle commissioni cantonali di tiro

I presidenti e gli altri membri di codeste commissioni sono nominati dalle autorità militari cantonali. Il presidente coordina e sorveglia l'attività dei membri della commissione; è responsabile a che le prescrizioni e le istruzioni in seno al circondario cantonale di tiro vengano scrupolosamente osservate. La vigilanza sullo svolgimento corretto dei tiri nelle società incombe, di regola, ai membri della commissione.

4.

Le attività coperte dell'AM

A) Funzioni ufficiali

Il rispettivo servizio amministrativo decide se una determinata attività d'un ufficiale federale, del presidente o d'uno dei membri della commissione cantonale di tiro in occasione di tiri o di ispezioni di piazze di tiro rappresenta o no una sua funzione ufficiale. Ciz è il caso quando il funzionario di cui si tratta era autorizzato a mettere in conto delle indennità.

B) Funzioni ufficiali in occasione di ispezioni di piazze di tiro

Entrano in linea di conto soprattutto per il perito federale e gli ufficiali federali ma anche per i presidenti delle commissioni cantonali quando, eccezionalmente, vengono chiamati dagli ufficiali federali per perizie particolarmente importanti.

Simili ispezioni hanno luogo prima dell'inizio dei lavori di qualsiasi nuova costruzione, trasformazione o ampliamento di una piazza di tiro, oppure quando tali lavori sono terminati (collaudo dei lavori), oppure anche in altre occasioni come ad esempio quando ufficiali federali appena nominati sono messi al corrente dal perito ufficiale sui loro compiti quali periti in tutte le questioni inerenti alle piazze di tiro oppure in occasione della sorveglianza delle condizioni delle piazze di tiro dei comuni e delle società riconosciute, che incombe all'ufficiale federale nel suo circondario.

Non sono riconosciute come attività assicurate le perizie per il controllo e l'approvazione di installazioni per il tiro puramente sportivo (tiro al piccolo calibro, alla balestra e tiro di caccia) quando le compe-

tenti autorità cantonali o comunali fanno capo, come è loro diritto, al perito federale o agli ufficiali federali di tiro. Ciò dicasi pure per il controllo e l'approvazione di stand per il tiro di caccia ove è utilizzata la munizione d'ordinanza, quantunque il competente ufficiale federale deve essere chiamato per questa perizia.

Per l'ispezione d'installazioni di tiro miste, militare e sportivo (per esempio per il tiro alla pistola e al piccolo calibro), l'ufficiale federale deve essere considerato come assicurato.

C) *Funzioni ufficiali in occasione di tiri*

I tiri di cui si tratta ora non sono solo quelli assicurati conformemente alle altre lettere dell'art. 4 OAM, ma anche — se del caso — quelli che non sono assicurati, come ad esempio i tiri del corpo dei cadetti, controllati dai presidenti delle commissioni cantonali o, dietro loro ordine, dai membri di queste commissioni e i tiri speciali per i quali la sezione dell'istruzione fuori servizio ha designato e delegato come rappresentante uno o più ufficiali federali di tiro.

a) *Funzioni ufficiali degli ufficiali federali*

Trattasi in primo luogo di questi casi:

- direzione dei corsi per tiratori «rimasti» e per monitori (cfr. sotto lettera *d*, cifra 2, lettera *e*, cifra 1, qui sopra);
- presenza ai tiri eseguiti in occasione di ispezioni di corsi per tiratori «rimasti» e per monitori (cfr. pure sotto lettera *d*, cifra 2 e lettera *e*, cifra 1, qui sopra);
- delegazione da parte della sezione dell'istruzione fuori servizio a tiri speciali;
- controllo d'un altro tiro d'una società, quando deve essere eseguito e l'ufficiale di tiro se ne incarica personalmente;
- controlli improvvisi di saggio dei tiri in campagna;
- presenza, come osservatore, ai tiri dei corsi centrali per direttori di giovani tiratori (cfr. sotto capitolo II, lettera *b*), qui appresso).

b) *Funzioni ufficiali dei presidenti delle commissioni cantonali di tiro*

Le funzioni più frequenti sono le seguenti:

- direzione dei corsi per tiratori «rimasti» e per monitori, se loro attribuita dal competente ufficiale federale;

- controllo dei tiri in una o più società, se il presidente della commissione cantonale ha assunto, come ne ha il diritto, il controllo di queste società;
- controlli improvvisi di saggio dei tiri in campagna e dei corsi per giovani tiratori;
- controllo dei tiri del corpo dei cadetti e dei corsi di tiro al piccolo calibro per giovani;
- controllo d'un altro tiro d'una società, quando deve essere eseguito e il competente ufficiale di tiro ha incaricato il presidente della commissione cantonale di eseguire tale controllo;
- presenza come osservatore, ai tiri dei corsi centrali per direttori dei giovani tiratori (cfr. sotto capitolo II., lettera b) qui appresso).

c) *Funzioni ufficiali degli altri membri delle commissioni cantonali di tiro*

Queste funzioni sono soprattutto:

- la sorveglianza dello svolgimento dei tiri nelle società loro attribuite, come pure nei corsi per giovani tiratori organizzati da queste società;
- la collaborazione ai corsi per tiratori «rimasti» e per monitori in qualità di istruttore, aiuto istruttore o segretario (cfr. sotto lettera d, cifra 2, come pure lettera e, cifra 1, qui sopra);
- il controllo dei tiri del corpo dei cadetti e dei corsi di tiro al piccolo calibro, quando questo controllo è stato loro delegato dal presidente della commissione.

Durante l'esplicazione delle altre loro funzioni ufficiali che non sono in correlazione con un tiro o con una ispezione d'una piazza di tiro (come ad esempio il controllo di marce d'allenamento da parte di membri di commissioni cantonali), sia il perito federale, sia i membri della commissione federale e delle commissioni cantonali non sono sottoposti, come tali, all'AM.

II

Istruzione tecnica premilitare

Una parte dell'istruzione tecnica premilitare è consacrata al tiro e deve, di conseguenza, essere trattata in questa sede perchè l'istruzione

premilitare è coperta dall'AM conformemente all'art. 1, cpv. 1, cifra 2, LAM, in forza d'una decisione del Consiglio federale. Questa decisione è contenuta nell'art. 3 OAM che stabilisce che i partecipanti all'istruzione tecnica premilitare sono assicurati secondo la legge soltanto se la data, la durata e il luogo dei corsi sono stati comunicati in precedenza all'Aggruppamento dell'istruzione, rispettivamente alla competente commissione cantonale di tiro (delegazione dello Stato Maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione). Nelle argomentazioni che seguiranno non ritorneremo più su tali condizioni.

Inoltre, il DMF è competente per designare chi deve essere considerato, per quanto concerne l'AM, come partecipante all'istruzione tecnica premilitare.

Non assicurati sono i corpi dei cadetti e i cosiddetti «*Knabenschiessen*» (questi ultimi senza riguardo al fatto che vengono eseguiti con armi d'ordinanza o di piccolo calibro) benchè la Confederazione metta a loro disposizione, gratuitamente o a prezzo ridotto, la munizione. Poichè i partecipanti ai tiri dei cadetti e ai «*Knabenschiessen*» devono essere assicurati in qualche modo, ciò avviene il più sovente con un'assicurazione speciale contro gli infortuni e i danni materiali presso la SAIT.

L'istruzione premilitare al tiro coperta dall'AM comprende i seguenti corsi:

a) *I corsi per giovani tiratori*

I partecipanti assicurati di questi corsi sono: *i direttori di corso* (compresi i supplenti e i direttori ausiliari, il *personale insegnante* (*monitori di tiro, conferenzieri*), *i medici, i periti e gli ispettori, il personale ausiliario* (*i marcatori*, nella misura in cui i giovani tiratori non funzionano come tali) ed infine *i giovani tiratori*.

Per avere il diritto di partecipare a un corso simile, il giovane deve essere entrato nel 17mo anno di età (art. 6, cpv. 1, Ris. GT). Qualora, per errore, un giovane non ancora entrato nel 17mo anno di età fosse stato ammesso a un tale corso, egli dovrebbe lo stesso essere considerato come assicurato, per non farne la vittima d'uno sbaglio commesso dalla direzione del corso. In questo caso particolare, l'AM sarebbe autorizzata a far valere i suoi diritti di rivalsa, giusta

l'art. 49, cpv. 1, LAM, nei confronti della società di tiro organizzatrice e, se del caso, degli organi di quest'ultima o del corso.

La maggior parte dei giovani tiratori, non ancora obbligati al servizio militare o complementare è ugualmente assicurata.

Il capo delle associazioni per giovani tiratori che visita un corso per giovani tiratori non è, per principio, coperto dall'AM, a meno che possa essere considerato come perito o ispettore. Una eccezione deve tuttavia essere fatta per questi capi allorquando partecipano a gare o concorsi previsti esplicitamente dagli art. 27, cpv. 2, e 32, cpv. 1 e 3, Ris. GT; in occasione di tale partecipazione, infatti, essi sono assicurati quali partecipanti sui generis.

La durata dell'assicurazione si estende — astrazione fatta dal tragitto di andata e ritorno (cfr. capitolo IV. qui appresso) — a tutti i singoli esercizi (vale a dire non soltanto ai tiri ma anche all'insegnamento delle conoscenze sulle armi, ai servizi religiosi da campo, passeggiate, corse di orientamento, tiri di prova e di gara, proclamazioni di risultati, ecc., nella misura in cui queste manifestazioni figurano nel programma del corso) ai quali essi hanno preso parte dal momento del loro arrivo fino al licenziamento, compresi gli intervalli liberi; per i marcatori, invece, la durata dell'assicurazione si estende soltanto al tempo in cui esplicano il loro lavoro (cfr. sotto capitolo I., lettere *f* e *c*, qui sopra).

b) *I corsi per direttori dei corsi per giovani tiratori*

I corsi centrali tenuti a Macolin sono dei corsi per monitori di tiro. Eccezionalmente, questi direttori possono essere istruiti nel circondario federale di tiro in una classe speciale d'un altro corso per monitori di tiro oppure in corsi particolari. Senza tener conto del luogo in cui si svolgono i corsi, coloro che seguono i corsi per direttori dei corsi per giovani tiratori sono assicurati militarmente tanto come partecipanti ai «corsi per monitori di tiro» (cfr. sotto capitolo I., lettera *e*, qui sopra) quanto come partecipanti all'istruzione tecnica pre-militare.

Sono considerate come partecipanti a codesti corsi per direttori le persone che prendono parte ai corsi per monitori di tiro con la sola differenza che si tratta di futuri direttori invece che di futuri moni-

tori. Parimenti assicurato è il gruppo d'esercizio (giovani tiratori, eventualmente direttori e monitori) convocato a simili corsi per l'impiego pratico dell'istruzione al tiro.

Agli ufficiali federali, ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro ed a chi svolge una funzione dirigente nel tiro fuori servizio è permesso, a domanda, seguire i corsi centrali come osservatori. A condizione che gli ultimi menzionati siano membri d'una commissione cantonale di tiro, tutte queste persone sono senza dubbio coperte dall'AM almeno durante i tiri (art. 4, lettera g, OAM). Per contro, è dubbio se esse siano assicurate durante l'altro tempo quando seguono il corso come osservatori. Non meno dubbio è se le altre persone (ossia quelle che non sono membri d'una commissione cantonale di tiro) che occupano una funzione dirigente nel tiro fuori servizio siano assicurate nella loro qualità di osservatori a un simile corso.

La durata dell'assicurazione per i corsi dei direttori dei corsi per giovani tiratori è regolata in modo analogo a quello previsto per i corsi per monitori di tiro (cfr. capitolo I., lettera e, qui sopra).

c) *I corsi di tiro al piccolo calibro per giovani*

d) *I corsi d'istruzione per direttori di corsi di tiro al piccolo calibro per giovani*

Le argomentazioni esposte a proposito dei partecipanti ai corsi per giovani tiratori e ai corsi per i rispettivi direttori come pure in merito alla durata dell'assicurazione valgono per analogia anche per i partecipanti dei corsi citati alle lettere c e d.

III

Attività militari volontarie fuori servizio

Oltre al tiro fuori servizio nel senso stretto del termine e all'istruzione tecnica preliminare, esiste — fuori servizio — un terzo gruppo di attività in cui vengono pure effettuati dei tiri, coperte dall'AM; trattasi delle attività militari volontarie fuori servizio assicurate giusta l'art. 1, cpv. 1, cifra 6, LAM, in quanto conformi alle istruzioni del DMF. Queste istruzioni sonon contenute nella risoluzione del

DMF del 25 marzo 1964 concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio.

Sono considerate attività militari volontarie fuori servizio nel senso di questa risoluzione:

- a) i corsi, le gare e gli esercizi organizzati dalla truppa fuori servizio e, eventualmente, l'allenamento indispensabile;
- b) i corsi, gli esercizi, gli esami e le gare organizzati nell'ambito nazionale, regionale, cantonale o locale da associazioni, società e organismi militari;
- c) le gare internazionali militari e di sport militare tenute in Svizzera e all'estero.

Appartengono

— al gruppo *a* i tiri d'allenamento ed eliminatori degli stati maggiori e delle unità dell'esercito per queste gare, come anche gli esercizi di tiro delle guardie locali,

— al gruppo *b* le gare militari ai tiri cantonali nonché le gare dell'esercito dei tiri federali,

a condizione che i partecipanti portino l'uniforme con l'autorizzazione dello Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione (cfr. qui appresso).

A manifestazioni tenute in Svizzera sono assicurati soltanto i partecipanti che portano l'uniforme con l'autorizzazione dello Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione, a manifestazioni tenute all'estero solo i partecipanti convocati dal DMF.

Sono considerati come partecipanti:

— trattandosi di corsi d'istruzione, i direttori e il personale del corso come pure coloro che prendono parte a simili corsi,

— trattandosi di esercitazioni o di marce d'allenamento, coloro che effettuano le esercitazioni o le marce, i dirigenti e il personale d'organizzazione,

— trattandosi di gare o di esami, i concorrenti e il personale d'organizzazione, segnatamente i commissari.

Come risulta espressamente dalla risoluzione, non basta soltanto — per essere sottoposti all'AM — che lo Stato maggiore dell'aggrup-

pamento dell'istruzione abbia autorizzato il porto dell'uniforme; i partecipanti devono effettivamente indossarla.

Mentre il vecchio diritto, applicabile sino alla fine del 1963, esigeva che i partecipanti ad attività militari volontarie fuori servizio fossero astretti al servizio militare o complementare per essere sottoposti all'AM, l'attuale diritto ha intenzionalmente abbandonato questa condizione in modo che le persone che — sebbene liberate dagli obblighi militari — continuano a partecipare alle attività militari volontarie fuori servizio non siano trattate meno bene di quelle ancora astrette al servizio. Queste persone devono tuttavia osservare le riserve che il loro stato di salute impone.

L'assicurazione si estende a tutta la durata della presenza di ogni partecipante alla manifestazione (si veda pure al proposito: Schatz, le manifestazioni sportive militari e l'assicurazione militare, apparso sotto il titolo «Problemi in materia di assicurazione» pubblicato sulla «Rivista militare della Svizzera italiana», fascicolo 1 dell'anno 1966, pag. 23 e segg.).

IV

Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione non si estende solamente alle attività assicurate di cui ai capitoli precedenti, ma anche all'*andata* e al *ritorno*, a condizione tuttavia che siano effettuati entro un termine conveniente prima dell'inizio e dopo la fine dell'attività assicurata militarmente.

L'*andata* inizia quando l'assicurato lascia il proprio domicilio per recarsi alla manifestazione assicurata. Se un tiratore — come capita ancora in certi villaggi — deve andare e ritirare la sua munizione prima del tiro al domicilio di colui che è incaricato di custodirla e di distribuirla, tale tragitto è assicurato solo se il tiratore si recherà in seguito subito allo stand di tiro; non è invece assicurato se il tiratore ritorna a casa sua e si reca solo più tardi allo stand di tiro.

Il *ritorno* termina quando l'assicurato, dopo la fine dell'attività assicurata, varca nuovamente la soglia della propria abitazione.

Per «termine conveniente» s'intende il lasso di tempo normalmente e ragionevolmente necessario per andare o venire utilizzando un tragitto usuale. Sebbene la legge non esiga che l'*andata* e il *ritorno*

debbano essere effettuati sul percorso più corto ed entro il tempo più breve, l'assicurato farà bene ad evitare qualunque allungamento di strada non necessario e qualsiasi ritardo non indispensabile.

La durata totale dell'assicurazione (attività assicurata, percorso di andata e di ritorno) è denominata nella LAM «servizio» (da non confondere con la nozione più stretta di «servizio militare»). E appunto in tale senso che questo termine «servizio» sarà usato nelle considerazioni che seguiranno.

V

Rischi assicurati e correlazione

Mentre l'AM copriva finora soltanto i rischi d'*infotunio* sia durante l'istruzione di tiro premilitare sia durante le altre attività militari volontarie fuori servizio, essa si estende ora, secondo la nuova legge, a tutte le affezioni, ossia anche alle *malattie*.

L'AM risponde tuttavia delle affezioni solo se presentano una certa *correlazione* con il servizio effettuato.

Di conseguenza, essa copre avantutto ogni affezione (infortunio o malattia) annunciata o costatata in altro modo durante il servizio (intera responsabilità). L'AM non è però responsabile quando è in grado di provare che l'affezione

- a) è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto essere provocata da influssi subiti durante lo stesso (malattie puramente costituzionali) e
- b) non sia stata aggravata da influssi subiti durante il servizio.

Se l'AM non è in grado di scartare un tale aggravamento, è tenuta ad ammetterlo nella misura in cui non può essere escluso con certezza, e deve quindi risponderne (responsabilità parziale).

Quando però un'affezione preesistente al servizio è constatata al più tardi durante la visita sanitaria d'entrata — qualora ce ne fosse una, come nei corsi centrali per direttori dei corsi per giovani tiratori — e l'assicurato, malgrado ciò, viene trattenuto in servizio, egli ha diritto alle prestazioni legali intere dell'AM per la durata di un anno a decorrere dal giorno in cui ha inizio il diritto a tali prestazioni; la responsabilità dell'AM è in seguito retta dai principi generali sopra esposti.

Quando l'affezione è stata constatata *soltanto dopo il servizio*, essa è coperta dall'AM se è probabilmente stata causata (responsabilità intera) o — qualora fosse anteriore al servizio — aggravata da influenze subite durante quest'ultimo (responsabilità parziale).

VI

Danno dovuto per colpa dell'assicurato o d'un terzo

L'AM non può dispensare i propri assicurati dal dovere di conformarsi alle regole di prudenza, che ognuno è tenuto a osservare, o proteggerli allorquando hanno violato la legge penale. Le prestazioni dell'AM possono dunque essere ridotte o anche, nei casi gravi, venir completamente soppresse quando l'assicurato ha cagionato la sua affezione intenzionalmente, oppure per *colpa grave*, o commettendo un crimine, un delitto o una *violazione inescusabile a prescrizioni od ordini di servizio*, nonchè quando ha aggravato con astuzia un danno preesistente (art. 7 LAM).

A tale proposito, bisogna rammentare:
per la sicurezza delle altre persone, da una parte, tutte le prescrizioni relative al maneggio delle armi, segnatamente il *divieto di mirare su una persona*, l'*obbligo di assicurare l'arma dopo ogni tiro*, l'*obbligo di eseguire la scarica e di controllare le armi dopo ogni tiro*, e, d'altra parte, *i pericoli dei colpi rimbalzanti*;
per la propria sicurezza, l'*obbligo di mettere i tamponi auricolari di protezione; introdotti prima di ogni tiro con munizione da combattimento, d'esercizio o marcante* (si ricorda che la sola ovatta asciutta non offre sufficiente protezione). I direttori di corsi o di esercitazioni hanno l'*obbligo* di ordinare tempestivamente e di controllare personalmente la messa dei tamponi auricolari di protezione durante tutti gli esercizi di tiro.

Le rendite per i superstiti non possono essere ridotte se non in caso di crimine e, al massimo, d'un terzo.

Bisogna inoltre attirare l'attenzione sul fatto che l'AM può esigere il rimborso delle sue prestazioni da ogni terzo responsabile dell'affezione o della morte dell'assicurato, qualora avesse contravvenuto a delle prescrizioni oppure commesso una qualsiasi colpa.

VII

Prestazioni dell'AM

Le principali prestazioni versate dall'AM per affezioni assicurate sono le seguenti:

1. La *cura gratuita dell'affezione*, eseguita al domicilio o in uno stabilimento di cura (ospedale, clinica, ecc.). Essa comprende: il trattamento del medico o del dentista, i medicinali, gli oggetti necessari — come ad esempio protesi, ecc. — nonchè le indispensabili spese di viaggio. La cura è accordata senza interruzione e in misura totale, per tutto il tempo in cui l'assicurato ne abbisogna, a meno che la responsabilità soltanto parziale della Confederazione sia limitata nel tempo. In caso di degenza in un ospedale, i direttori e i monitori dei corsi per giovani tiratori, che hanno seguito con successo un corso per direttori dei corsi per giovani tiratori, hanno diritto alla cura in camere a due letti invece che nel reparto comune.
2. Le *indennità per danni materiali* che sono in stretta e diretta relazione con l'affezione assicurata (danneggiamento di protesi dentarie, rottura di occhiali, ecc.).
3. L'*indennità di malattia* per la temporanea perdita di guadagno. Questa prestazione corrisponde
 - per gli assicurati celibi senza oneri di famiglia, all'80 %,
 - per gli assicurati celibi con oneri di famiglia, nonchè sposati, divorziati o vedovi, senza figli, che in caso di decesso dell'assicurato avrebbero diritto a delle rendite, all'85 %,
 - per gli assicurati sposati, divorziati o vedovi, con figli, al 90 % del guadagno perso a causa dell'affezione.
4. La *rendita d'invalidità* (invece della continuazione dell'indennità di malattia), se non v'è da aspettarsi dalla continuazione della cura un sensibile miglioramento delle condizioni dell'assicurato e se l'affezione assicurata cagiona un pregiudizio presumibilmente permanente alla capacità al guadagno ovvero provoca una grave menomazione dell'integrità fisica o psichica dell'assicurato.

5. Le *prestazioni suppletive* quando un assicurato di condizione indipendente non riesce più a mantenere l'azienda con le prestazioni assicurative ordinarie.
6. Le *prestazioni per la rieducazione professionale*, quando
 - l'assicurato, senza sua colpa, non può utilizzare la sua capacità al lavoro,
 - quando è indicata la sua preparazione a una nuova attività, o
 - quando l'affezione assicurata ha ritardato di sei mesi almeno la formazione professionale.
7. In caso di morte, i superstiti ricevono una *indennità funeraria* di 1'200, rispettivamente 2'000 franchi, e, qualora le condizioni fossero date, una *rendita*.
8. In caso di morte o di lesioni corporali, l'AM può accordare sotto certe condizioni ai superstiti o alla vittima un'adeguata somma a titolo di *riparazione morale*.

VIII

Obbligo di notifica, procedura, diritto

Esaminiamo ora in quale modo funziona l'AM. Base fondamentale è l'*obbligo di notifica*. L'assicurato ha l'obbligo di notificare:

- a) al momento della visita sanitaria d'entrata, in quanto ve ne sia una — come ad esempio nei corsi centrali per direttori dei corsi per giovani tiratori — qualsiasi affezione di cui ha conoscenza;
- b) durante il servizio, per la via gerarchica, qualsiasi affezione di cui fosse colpito o di cui venisse allora a conoscenza;
- c) alla fine del servizio, se ne ha l'occasione, qualsiasi affezione di cui ha conoscenza;
- d) dopo il servizio, a un medico o a un dentista titolare del diploma federale, qualsiasi affezione in correlazione con il servizio.

Quando un'affezione d'una certa gravità, insorta in servizio, necessita l'intervento immediato d'un medico, essa è senz'altro subito segnalata all'AM. Affezioni meno gravi insorte durante un corso di più giorni devono essere annunciate al direttore o alla persona da lui designata per tale scopo (l'assicurato stesso ne ha il più grande inte-

resse) per essere annotate, e ciò anche se non è subito stato chiamato un medico. Tale procedimento permetterà di provare che l'affezione è veramente insorta durante il servizio (cfr. capitolo V. qui sopra).

L'assicurato è inoltre tenuto a fornire in ogni tempo informazioni veritiere e complete sia al medico curante, sia ai suoi superiori, sia all'AM. L'inganno o anche il semplice tentativo può implicare un'azione penale.

Non appena in possesso della dichiarazione del medico curante o dell'ospedale, l'AM esamina se le condizioni per aver diritto a prestazioni assicurative sono adempiute o no. Grazie a questa notifica, l'AM è informata sullo stato di salute del paziente, ma dovrà appurare se il richiedente esercitava un'attività militare assicurata, in altri termini se l'attività alla quale s'imputa l'affezione era assicurata o no.

I servizi effettuati (corso per ritardatari, per tiratori «rimasti», per monitori di tiro) che sono immediatamente iscritti nel libretto di servizio sono comprovati da questo documento, che dovrà essere allegato alla notifica. Per contro, l'assolvimento dei tiri obbligatori sarà iscritto nel libretto di servizio soltanto alcuni giorni più tardi; la partecipazione ad altre attività militari assicurate non viene nemmeno iscritta nel libretto di servizio (esercizi e tiri preparatori o liberi, tiro del programma federale per giovani tiratori, ecc.). Per notifiche fatte dopo il servizio di affezioni imputabili a simili attività, sarà opportuno allegare alla denuncia una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente ha effettivamente assolto il servizio di cui si tratta, oppure di indicare la persona che lo potrà attestare (nome e indirizzo del presidente della società, del monitore di tiro, ecc), e ciò affinché l'AM possa trattare il caso rapidamente e senza perdite di tempo.

Terminate le necessarie inchieste e qualora l'assicurato non abbia espressamente accettato la *proposta di liquidazione*, l'AM emana una decisione, contro la quale può essere fatto *ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni*. Le decisioni di tale autorità possono essere appellate al Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna. Per ambedue le istanze, la procedura è gratuita e all'assicurato può essere concessa, a richiesta e se le circostanze lo giustificano, l'assistenza giudiziaria gratuita.

IX

Rapporti tra AM e le altre assicurazioni

Qualora una *compagnia privata di assicurazione contro gli infortuni* non rifiuti le sue prestazioni per un infortunio coperto anche dall'AM, l'assicurato e i suoi superstiti hanno, per principio, diritto alle prestazioni di ambedue le assicurazioni. Bisogna tuttavia fare un'eccezione per quanto concerne l'*assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei motociclisti*: in caso d'infortunio derivante dall'uso d'una motocicletta a titolo privato, i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti, risultanti da tale assicurazione, passano all'AM fino a concorrenza dell'importo delle sue prestazioni. L'Assicurazione contro gli infortuni delle società svizzere di tiro completa l'indennità di malattia dell'AM fino a concorrenza delle proprie aliquote regolamentari; in caso di morte o d'invalidità permanente, essa versa le indennità regolamentari indipendentemente dalle prestazioni pagate dall'AM.

Nella misura in cui l'AM prende a proprio carico le spese di cura, le *casce ammalati* sono liberate dall'obbligo di pagare queste prestazioni. Invece, quando un assicurato ha diritto nello stesso tempo all'indennità d'una cassa malati e alle prestazioni in contanti intere dell'AM, la cassa malati deve versargli almeno l'indennità di malattia minima, e in caso che l'assicurato soffra di tubercolosi, l'indennità totale, a condizione tuttavia che non ne risulti una sovrassicurazione.

I premi pagati all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) dal datore di lavoro e dagli assicurati non hanno lo scopo di sgravare l'AM. Quando un assicurato militare è nello stesso tempo affiliato obbligatoriamente all'INSAI, ha diritto unicamente alle prestazioni dell'AM. Per contro, quando una persona affiliata obbligatoriamente all'INSAI entra in servizio ammalata di una affezione professionale o non professionale oppure risentendo ancora dei postumi di un infortunio assicurato, e questo servizio aggrava la sua affezione (oppure anche nel caso inverso), sia l'INSAI sia l'AM devono sopportare assieme il pregiudizio esistente.